Dott. Geol. VINICIO LORENZONI

Eurogeologist nr. 1389
Surveyor stone expert Italian Chamber of Commerce Lucca Nr. 400
Independent natural stone quality inspector
geology and engineering for marble and granite quarry
Via Piave,285
55047 Seravezza (LU)

Seravezza, lì, 11 giugno2024

Spett.le
Italia High quality s.r.l.

Oggetto: Preavviso di rigetto al rilascio del PAUR Progetto di coltivazione cava Pitone nel comune di Seravezza. C.d.S. del 17 maggio 2024

1. Controdeduzioni alle motivazioni del rigetto:

in primo luogo si sottolinea che la C.d.S. si è svolta senza che la società o il sottoscritto siano stati convocati ufficialmente. In effetti solo a seguito di una telefonata da parte dei rappresentanti del Parco Regionale, sono stato informato che era in corso al c.d.s. e che avrei dovuto collegarmi per partecipare alla conferenza sincrona che era in corso. Essendo assieme al Sig. Barsi in una cava nella zona di Arni, abbiamo riferito di non aver ricevuto la convocazione ufficiale e quindi di dover rimandare la conferenza di almeno 40 minuti così da poter raggiungere il mio studio e poter partecipare da remoto alla conferenza.

Fatta questa premessa analizziamo i motivi di diniego riportati nel verbale della c.d.s. del 17 maggio 2024.

a- Comune di Seravezza

Questo ente sinteticamente riposta i seguenti motivi di diniego:

Il Piano Regionale Cave prevede che i comuni adeguino il piano strutturale entro due anni dall'entrata in vigore del PRC stesso e il piano operativo nel successivo anno dall'adeguamento del piano strutturale. Il Comune di Seravezza non ha provveduto ad adeguare la propria strumentazione urbanistica entro i termini previsti. In questo caso l''articolo 40, comma 2 della disciplina del Piano Regionale Cave stabilisce che "fatto salvo quanto previsto ai commi da 3 a 7, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni ad eccezione di quelle per le quali si concludano positivamente i procedimenti di cui alla parte II, titolo III, del D.lgs 152/2006 e titolo III della l.r. 10/2010 che siano stati avviati prima della data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del PRC".
Trattandosi di nuova autorizzazione le salvaguardie del PRC non ammettono la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni.
L'ufficio richiama la possibilità per la società di dare corso alle procedure dell'articolo 35 della legge regionale n. 65/2014 (Varianti mediante sportello unico per le attività produttive). In caso la Società voglia perseguire quella strada è necessario che il progetto di coltivazione sia integrato dagli elaborati urbanistici relativi alla proposta di variante (da realizzare in conformità con quanto indicato nella DGR n. 225 del 15 marzo 2021). Qualora la proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato si applica l'articolo 25 della citata legge regionale n. 65/2014. In mancanza dell'attivazione della procedura dell'articolo 35 della legge regionale
n. 65/2014 il parere dell'Ufficio è contrario in quanto il progetto risulta non conforme con quanto stabilito dell'articolo 40, comma 2 della disciplina del PRC, essendo lo strumento della pianificazione urbanistica comunale non adeguato al vigente PRC.

Risposta :

Quanto contenuto nelle motivazioni addotte dal Comune di Seravezza evidenzia che l'ente dall'approvazione del PRC ad oggi non è stato in grado di adeguare i propri strumenti urbanistici ai contenuti del PRC. Questa lacuna amministrativa non può ricadere sulla società e quindi il Comune non può scaricare le proprie responsabilità sulla società Italia High Quality s.r.l. che niente può o potrebbe fare per adeguare gli strumenti urbanistici vigenti al PRC. La società ha presentato la propria istanza di richiesta di rilascio di autorizzazione estrattiva ai sensi della LR35/2015 specifica per le attività di cava, la possibilità avanzata dal Comune di Seravezza di avvalersi dell'art.35 della LR65/2014 (varianti mediante sportello unico) si riferisce appunto a varianti urbanistiche. Tuttavia si fa notare che il progetto non comporta variante urbanistica essendo l'area in cui avverrebbe l'attività estrattiva definita negli strumenti urbanistici vigenti "area estrattiva". Il PRC non modifica la perimetrazione e destinazione d'uso dell'area, mantenendola per geometria e attribuzione area in cui può essere svolata attività estrattiva. L'adeguamento degli strumenti urbanistici al PRC di fatto non modificherebbe ne la geometria ne l'attribuzione dell'area rispetto a quanto attualmente definito negli strumenti urbanistici vigenti. Il Comune avrebbe potuto semplicemente prendere atto della perimetrazione del PRC, e essendo quest'ultimo uno strumento sovraordinato, specificare che qualora sussistano dei contrasti tar questo strumento e quelli comunali prevale la perimetrazione e attribuzione contenuto nel PRC.

b- Unione dei Comuni

L'ente che si esprime per il rilascio della autorizzazione paesaggistica e sulla compatibilità paesaggistica ha espresso parere favorevole.

c- Regione Toscana

La Regione toscana si è espressa in questi termini

Il rappresentante della Regione Toscana, *ing. Alessandro Fignani*
Da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dai settori regionali "Autorizzazioni uniche ambientali" e "Genio Civile Toscana Nord".
Pertanto conferma il contenuto della PEC prot. RT n. 0272597 del 15/05/2024 con la quale sono stati trasmessi i pareri ricevuti nella sopra citata conferenza interna anche allo scopo di rappresentare i motivi ostativi all'assenso, rappresentando nuovamente l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato.

Essendo questo parere basato sui contributi di tutti i settori regionali è necessario analizzare il parere di ogni settore per comprendere il parere non favorevole della Regione.

a- Settore sismica – sede di Massa
Trattandosi di intervento privo di interventi edilizi il settore segnala solamente che qualora essi siano previsti è necessario presentare al documentazione progettuale tramite il portale Portos. <u>Quindi il parere dell'ente non ha alcuna influenza sul diniego regionale.</u>

b- Settore Genio Civile Toscana Nord
Il settore riferisce di non essere in condizioni di stabilire se sussistano o meno competenze di questo settore in merito al procedimento, rilevando altresì che "l'avviso " presente sul sito del Parco si riferisce ad altro sito estrattivo. Anche in questo caso non si esprime un parere contrario quanto piuttosto la necessità di capire quali siano le competenze ed eventuali autorizzazioni che il settore dovrebbe rilasciare per l'approvazione del progetto. Nella nota presentata nel mese di aprile 2023 viene chiaramente riportato che questo settore non deve rilasciare alcuna autorizzazione o concessione, quindi non si comprende l'affermazione *"Il settore riferisce di non essere in condizioni di stabilire se sussistano o meno competenze di*

questo settore in merito al procedimento" Si conferma che non è richiesta alcuna autorizzazione si relativa al RD 15775/1933 non utilizzando acqua da sorgente o acque e/o corso d'acqua, ma solo acque raccolte sui piazzali quindi non soggette a rilascio di autorizzazione. Per quanto riguarda ilRD523/1904 l'intervento non attraversa corsi d'acqua accatastati al demanio idrico delle Stato e pertanto non è stata avanzata alcuna istanza di concessione. Si ribadisce quindi quanto contenuto nella nota trasmessa ad aprile 2023 qui riportata per intero:

"In riferimento alla vostra richiesta del 10.04.2024 relativa alla comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana, Settore Genio Civile Toscana nord, priva di protocollo, in cui si richiede la documentazione per il rilascio delle autorizzazioni come concessione per occupazione aree demaniali e idraulica, ci conferma, come già comunicato nella nota integrativa alla vs. lettera del 5 dicembre 2023 che non è richiesta nessuna concessione per uso area demaniale o autorizzazione idraulica. Si allega pertanto modifica dell'avviso in cui per errore eran rimaste richieste dei pareri/autorizzazioni a Scarichi e Derivazioni di acque pubbliche. Dalla tav.02 – Carta Catastale si evidenzia che la cava Pitone non ha alcuna interferenza con le aree demaniali e nel Piano di Gestione delle AMD si dichiara che non si farà uso di una derivazione da acque pubbliche per l'approvvigionamento idrico per le utenze di cava".

c- Settore autorizzazioni Uniche Ambientali

"…. Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia formulato il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale;
Pertanto, visto quanto sopra, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.
Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.
Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della conferenza di cui all'art. 27 bis c.7."

Risposta:

Questo settore ritiene di non potersi esprimere in assenza del contributo istruttorio di ARPAT. Pertanto il parere non è di diniego quanto piuttosto che in assenza del contributo dell'ente deputato al controllo delle matrici emissioni e gestione AMD è impossibilitato ad esprimere un parere, in senso sia favorevole che non favorevole. Pertanto L'ente attende il contributo di Arpat ma non esprime diniego al progetto.

In sintesi il parere non favorevole della Regione Toscana non è un diniego e deriva dall'assenza del parere positivo da parte di Arpat che non consente al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali di esprimere un parere favorevole. Il Parere della Regine non è pertanto di diniego, quanto la richiesta di dare fornire le integrazioni/chiarimenti ad ARPAT perché questo ente possa esprimere un parere favorevole o non favorevole.

d- Arpat

Questo ente ritiene di non essere in grado di fornire un parere ai fini della valutazione dell'impatto ambientale chiede quindi al proponente di integrare la documentazione tecnica con documenti e/o chiarimenti . Non è quindi un giudizio di diniego, quanto la richiesta di integrazioni, che possano

chiarire diversi aspetti di impatto ambientale e quindi valutare favorevolmente o non favorevolmente il progetto di coltivazione.

Nel dettaglio sugli impatti ambientali viene riportato quanto segue:

Rumore

La documentazione di riferimento è la stessa di quella relativa alla precedente istruttoria e si prende atto della dichiarazione di rispetto dei limiti acustici.

Emissioni convogliate

Nella documentazione esaminata non sono stati trovati riferimenti relativi all'approvvigionamento energetico e all'eventuale presenza di un generatore. Si ricorda che nella precedente istruttoria questo aspetto era stato oggetto di una specifica richiesta di informazioni integrative al fine di valutare la necessità di richiedere ed ottenere l'autorizzazione alle emissioni convogliate (vedi prot. Arpat 80705 del 23/11/2020).

Si richiede pertanto che siano comunicate le modalità di approvvigionamento energetico e qualora si dovrà far uso di un generatore, che sia comunicata la tipologia e la relativa **potenza termica nominale**.

Risposta

Questo argomento è trattato *nell'Elaborato C – Progetto di coltivazione e progetto di risistemazione del sito estrattivo* del maggio 2023, ancora presente sul sito del Parco, in cui alla pagina 15 , paragrafo 3.16 viene riportato:

" La cava non dispone di allacciamento alla rete ENEL e di una cabina di trasformazione pertanto sarà dotata di un generatore di corrente con motore a scoppio della capacità massima di 200 kW, sufficiente all' alimentazione delle macchine da taglio, con una potenza termica di circa 640 kW, che quindi non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La cava sarà dotata anche di un piccolo generatore di emergenza da 10 KW per l'alimentazione delle luci del box e per l'eventuale alimentazione di una pompa, in caso di guasto del generatore principale"
Pertanto la notazione di ARPAT non risulta corretta avendo dichiarato che si farà uso di un generatore da 200 Kw con potenza termica di 640 Kw.

Pertanto nella documentazione progettuale è indicata la potenza termica del generatore che verrà utilizzato, l'osservazione non tiene quindi conto di quanto espresso nell'Elaborato C.

Emissioni non convogliate

Il metodo applicato non è esattamente quello proposto nell'allegato al PRQA e nello specifico parte dal considerare la produzione media nell'arco dei 5 anni del progetto. Nel complesso, la stima del rateo emissivo è di circa 70 g/h che risulta compatibile in base alla distanza dai recettori (abitato di Fabiano).
Si ritiene che, poiché il dato è stato estrapolato sulla media del lungo periodo (il totale dei 5 anni di durata della autorizzazione), possano presentarsi in concomitanza di periodi particolarmente siccitosi o di attività intensa, nei quali sarà necessario comunque procedere a bagnature. Le tabelle dalla 9 alla 11 forniscono dati utili alla ditta per stimare in via speditiva frequenza e intensità delle bagnature.
Si rileva inoltre che nello stesso bacino estrattivo oltre a Cava Pitone sono attive Cava Pellini (contigua) e Cava Pellizzari, contigua a sua volta rispetto alla Pellini. Dalla documentazione presentata (SIA e elaborati allegati), relativa al sito Pitone, non è possibile valutare se la contemporanea attività dei tre siti potrebbe e in quale misura determinare un peggioramento della qualità dell'aria ai recettori per emissioni diffuse da polveri/traffico.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse da traffico, nel SIA si riferisce che con le cave limitrofe verrà concordato il trasporto dei materiali a valle per evitare il sovraccarico della viabilità, che è comune al bacino Trambiserra. In merito si rileva che non sono chiari i criteri sulla base di quali si ritiene accettabile il traffico sulla viabilità a servizio del bacino estrattivo.

Risposta

Il metodo utilizzato è adattato alla tipologia di attività, trattandosi di attività di estrazione di blocchi ornamentali e non di produzione e trasformazione di inerti, su dui è basato l'allegato del PRQA. Il valore delle emissioni è stato calcolato sulla produzione totale di durata del progetto ed ovviamente rappresenta un valore medio, ma anche considerando un rateo emissivo del doppio, quindi in condizioni di elevato traffico e forte vento non si avrebbe alcun impatto significativo ai centri abitati più prossimi. Dal valore emissivo delle polveri non vi è la necessità di alcun monitoraggio al punto sensibile più prossimo, ma a fine dell'elaborato si indicano comunque le misure di contenimento previste dall'azienda per ridurre ulteriormente l'impatto delle emissioni. Tra le misure è prevista anche la bagnatura dei cumuli di materiale pulverulento, come richiesto dall'ente, che è stata quindi assunta come misura volontaria dalla società per ridurre ulteriormente il rateo emissivo. Per quanto riguarda la vicinanza con la cava Pellini e l'impatto derivante dalla concomitanza delle attività, si fa notare che nello "Studio di Impatto Ambientale" redatto dalla Dott.ssa Biologa Fregosi, che è il tecnico che ha redatto il SIA anche della adiacente cava Pellini, sono stati valutati gli impatti cumulativi derivanti dalla coltivazione della cave autorizzate e della cava Pitone e definite le misure di mitigazione da applicare, vedi pag.137 e successive del S.I.A. La stessa valutazione è riportata nel SIA della cava Pellini a cui si rimanda. Il tecnico incaricato ha quindi valutato gli effetti cumulativi delle cave operanti e da autorizzare e che questi sono ambientalmente accettabili, adottando specifiche misure di mitigazione.
Per quanto riguarda il traffico veicolare la società dispone di parte della proprietà della strada di accesso, su cui transitano anche gli altri esercenti e quindi il traffico verrà regolato di comune accordo tra le tre società operanti. Le società operanti dovranno quindi definire di comune accordo le modalità ed orari di transito senza che nessun possa vantare un diritto prevalente sulle altre. La definizione del traffico servirà per evitare la concomitanza del traffico in entrata ed uscita dai cantieri ed a definire gli orari di transito ed il numero di passaggi di ciascuna azienda.
Quanto affermato è già stato definito tra gli esercenti che stabiliranno orari del transito in modo da non creare ingorghi né concentrazioni del traffico.

Gestione delle acque meteoriche

Nel PGAMD si indica che **sarà presente un disoleatore nella linea di trattamento delle acque** di lavorazione di cui però non si forniscono le caratteristiche.

Nella documentazione è presente uno schema a blocchi che si riferisce alla linea di trattamento delle acque industriali e si fa riferimento ad un elaborato denominato "Tavola 3-AMD Carta degli impianti e gestione delle acque meteoriche dilavanti" che non è stato trovato nella documentazione scaricata dal sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Le "canalizzazioni a monte dell'area di estrazione" che dovranno impedire l'accesso delle acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito estrattivo sono vicine alla strada di accesso alla cava Pellini-Pellizzari e pertanto si richiede che vengano indicate con maggior dettaglio le modalità di realizzazione con particolare riferimento alle "interferenze" con la strada di accesso alla cava Pellini-Pellizzari. Si rileva infine che non risultano presenti gli elaborati denominati Tav. 1 AMD, Tav. 2 AMD e Tav. 3 AMD e che pertanto dovranno essere trasmessi a completezza della documentazione. Si fa presente che elaborati con lo stesso titolo erano presenti nella documentazione esaminata per la precedente richiesta del 2020 e che in tali elaborati risulterebbe la presenza di una strada di collegamento esterna all'area estrattiva.

Nell'elaborato è presente uno schema a blocchi dell'impianto che però è riferito al ciclo delle acque di lavorazione. Il PGAMD dovrà pertanto essere integrato con uno schema a blocchi relativo anche alla gestione delle AMD e delle interazioni fra la gestione sia dei reflui industriali che meteorici.

Si rileva inoltre che il PGAMD esposto presenta alcune incongruenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si rileva che la superficie dell'area impianti è indicata in 1450 mq, la superficie adibita a deposito dei rifiuti di estrazione è indicata in 490 mq e la loro somma è indicata in 1540 mq. Inoltre

vi sono anche sostanziali differenze con quanto presentato nella precedente richiesta di autorizzazione (area impianti + strade c.a. 13000 mq).
In base a quanto dichiarato dal progettista, non sarà presente uno scarico di AMPP o industriali che necessiterebbe di specifica autorizzazione; verranno rilasciate esclusivamente le AMD successive alla prima pioggia. Si ricorda tuttavia che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di "*definire quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)"* e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso. La ditta dovrà adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni nei tempi e nei modi stabiliti dalla Regione.

Risposta

Si allegano le Tav.1amd, 2amd e 3amd, facendo notare che nessuna comunicazione è pervenuta alla società o allo scrivente circa la mancanza di parte della documentazione. Il procedimento di PAUR prevede un periodo specifico di 30 gg per verificare la completezza della documentazione.

a- Caratteristiche del disoleatore

La società istallerà un disoleatore statico idoneo per un piazzale di 2000 mq, a norma Uni EN 858-1, tipo DISM300 C2 della società Diliberto Group, di cui si riportano le caratteristiche.

Modello	Scarico in	Sup. Max (m^2)[1]	Sup. Max (m^2)[2]	Q max (l/s)	Volume utile (l)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Tubi (mm)
DISV15C1	AS/PF	100	270	1,5	880	120	120	115	100
DISV20C1	AS/PF	130	360	2,0	1200	120	120	150	100
DISV30C1	AS/PF	200	540	3,0	1855	120	120	205	125
DISV50C2	PF	330	900	5,0	2850	180	180	155	125
DISV80C2	PF	530	1440	8,0	3900	180	180	199	160
DISV100C2	PF	650	1800	10,0	4700	180	180	243	160
DISV150C2	PF	1000	2700	15,0	8000	235	235	216	200
DISV170C2	PF	1100	3060	17,0	10000	235	235	270	200
DISM200C2*	PF	1300	3060	20,0	13200	485	210	235	200
DISM300C2*	PF	2000	5400	30,0	13200	485	210	235	250

Fig.1 tipologia di disoleatore

b- Canalizzazioni AMD
Nella tavola nr. 9 e 2amd sono rappresentate le canalizzazioni di raccolta delle AMD che iniziano dal piazzale posto ad est, di ingresso alla cava, che è formato da una zona pianeggiante, nella disponibilità della Italia High quality s.r.l., che separa la strada per la cava Pellini dalla strada che discende alla cava Pitone. La zona pianeggiante è costituita da materiale sciolto e la strada che discende alla cava Pitone è realizzata a fianco di una porzione di terreno formato da terre eluviali e materiale lapideo molto alterato, quindi facilmente scavabili; la realizzazione della canalizzazione non presenta quindi alcuna criticità. Sarà sufficiente dare una leggera pendenza verso sud al piazzale e realizzare degli scavi in terra per far defluire le acque verso la zona sud, quindi convogliare le acque dal piazzale verso la zona di raccolta della cava Pitone. La strada per la cava Pellini non

interferisce con il piazzale a quota 330,20 m e le acque che ricadono su di essa non drenano verso di esso, ma scorrono lungo la viabilità di accesso e quindi rimangono esterne alla cava Pitone.
La viabilità di accesso alla cava Pitone è già esistente e non interferisce con quella di accesso alla cava Pellini, piuttosto parte di essa è stata realizzata sul mappale 272 in disponibilità alla società Italia High Quality s.r.l. Il piazzale a quota 330,20 appartiene alla società Italia High quality che provvederà a delimitare da una sbarra realizzando le necessarie canalizzazioni per contenere le AMD nella proprietà.

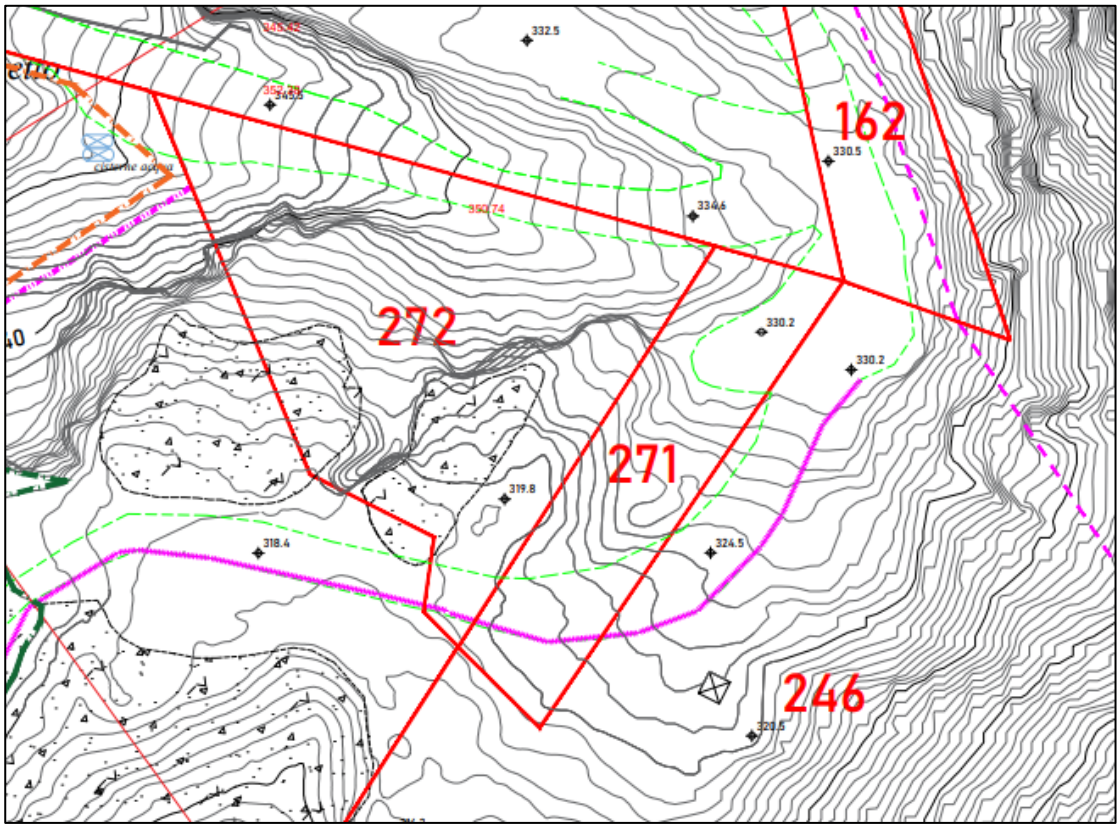

Fig.2 canalizzazione di raccolta amd che inizia dal piazzale a quota 302,20 m s.l.m.

c- **PGAMD**

Quanto rilevato, ossia somma 1540 e 490 mq, pag.8, è un evidente errore di battitura che non ha alcuna influenza sul calcolo delle volumetrie delle acque da trattare che è stato fatto non sul totale, ma per singola superfice, si allega comunque elaborato con correzione della suddetta somma.
Si revisiona il suddetto documento anche per quanto riguarda lo schema a blocchi aggiungendo anche quello relativo alle AMD. Non vi è alcuna interazione tra le acque reflue industriali e quelle meteoriche, in quanto quelle industriali verranno tenute separate da quelle meteoriche ponendo attorno alla zona di lavorazione dei separatori metallici non dilavabili, che impediranno il mescolamento delle due tipologie di acque. Le acque reflue industriali avranno una tipologia di trattamento diverso perché prevedono un passaggio in sacchi filtranti e quindi una separazione dei fanghi e poi un riutilizzo nel processo produttivo. Quelle meteoriche raccolte con canalizzazioni verranno portate alla vasca Ampp e successivamente fatte passare nel disoleatore e quindi immesse nelle vasche di raccolta delle acque chiarificate per poi essere utilizzate nel ciclo produttivo. Per quanto contenuto della precedente richiesta, si fa notare che il progetto è stato ampiamente ridimensionato, eliminando completamente l'area adiacente alla strada di accesso, ad ovest del piazzale di quota 302,20 m s.l.m.; modificato tutta la parte di intervento prevista a confine con la cava Pellini. È stato completamente eliminato ogni intervento sulle vecchie pareti verticali che prevedevano l'utilizzo della viabilità esistente sul lato est. Il presente progetto differisce quindi sostanzialmente dal precedente e le superfici sono state completamente revisionate. Non è previsto lo scarico di AMPP, bensì solo delle AMSP, che oggi la normativa consente il libero scarico in acque superficiali, la società adeguerà il sistema di gestione della AMD alle modifiche che verranno apportate alla normativa.

d- **Gestione scarti/rifiuti da estrazione**

In base alla tabella riportata a pag. 5 è previsto di riutilizzare poco più di 6000 mc dei circa 48000 di escavazione totale. È previsto di cominciare ad accumulare materiali classificati come rifiuti di estrazione solo a partire dal quarto anno del progetto.
La percentuale in volume dei materiali riutilizzati per il ripristino è di circa 12,6 %. Tuttavia, in base a quanto riportato nell'elaborato, solo un volume di circa 500 mc sono funzionali al ripristino delle "effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici"; Si ricordano in ogni caso gli obblighi derivanti dal comma 5 bis dell'art. 5 del DLgs 117/08. Per i materiali che verranno lasciati in sito si richiede, oltre alle analisi indicate, anche il test di cessione, da effettuarsi in conformità al DM 5/02/1998, allegato 3. I dati, una volta disponibili, dovranno essere inviati all'autorità competente e in copia anche a questo Dipartimento.

Risposta
Si aggiunge il Test di cessione tra le analisi che verranno eseguite sul materiale che verrà lasciato nel sito estrattivo, viene pertanto revisionato il documento contenente le analisi sui materiali.

e- **Gestione dei derivati dei materiali da taglio**

La tavola 9 riporta l'area di accumulo dei derivati dei materiali da taglio e la relazione tecnica riporta che il volume massimo previsto sarà di circa 700 mc.

Risposta
Nessun commento

f- **Risistemazione ambientale**

Con riferimento all'elaborato Tavola 13 “Stato finale e ripristino” si rileva che:

- non è chiaro come avvenga l'accesso alle varie porzioni del sito (laghetto, piazzali) in quanto non sono visibili rampe di collegamento fra i diversi piazzali;

- l'analisi di stabilità del documento presente nella sezione integrazioni gennaio sembra essere riferita ad un'area che non viene interessata dalle coltivazioni fra il sito estrattivo e il canale di Rota (area immediatamente a sud del sito estrattivo);

- il drenaggio delle AMD convoglia le acque in un'area con una quota superiore (330 m s.l.m.) rispetto ai piazzali e al laghetto (322-326 m s.l.m.).

Si richiede pertanto che vengano chiariti tali aspetti. Tali aspetti diventano importanti ai fini di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 13 del PRC.
Si rileva inoltre che resterebbero a fine coltivazione alcune problematiche relative al setto di separazione fra la cava Pitone e la cava Pellini che erano stati messi in evidenza anche dalla ASL (vedi verbale di CdS del 27/11/2020 (prot. Arpat 85151 del 09/12/2020 - Prot. Parco 4682 del 09/12/2020) e in base alle quali potrebbe essere opportuno valutare in modo coordinato le modalità operative (vedi estratto), come del resto previsto anche dall’art. 34 del PRC.

Risposte

a- La tavola 13 rappresenta uno stato finale e quindi non sono indicate le rampe che saranno realizzate per accedere ai vari ripiani rappresentati. Le prime attività di ripristino prevedo la creazione dei ripiani posti più a nord, poi il laghetto e a scendere le altre zone poste a quote più basse. Quindi a mano a mano che si scende e si ripristina si eliminano le rampe provvisorie per

accedere ad ogni ripiano. Il laghetto non ha alcuna funzione turistica, quanto la realizzazione di un'area umida e quindi la possibile creazione di un habitat senza alcuna interferenza antropica.

b- L'analisi di stabilità richiesta dall' Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale è relativa al ravaneto presente a valle della zona di cava e pertanto, ha poca rilevanza sulla zona che verrà sfruttata per l'estrazione dei blocchi, rimanendo coinvolto il ravaneto solo marginalmente da tale attività. La verifica di stabilità è stata realizzata solo per la verifica della stabilità dell'accumulo detritico e non per definire al stabilità della zona di scavo, che essendo in roccia è stata trattata con altri metodi all'interno dell'Elaborato A.

c- Il drenaggio delle acque della tavola n.13 porta le acque a due aree una a quota 324 m lato ovest l'altra a quota 318 lato est quindi dai piazzali e laghetto, che sono a quote superiori le acque possono drenare verso il punto di raccolta a 324 m, mentre quelle raccolte sulla viabilità e sul piazzale antistante la galleria possono raggiungere la quota 318 m. Non viene ripotata in nessuna tavola la quota 330 m indicata nel parere.

d- Setto di separazione

È evidente che si fa riferimento alla vecchia proposta in cui si interveniva nella zona adiacente la cava Pellini. Nella proposta recente non vi è alcun intervento a cielo aperto nella zona a confine con la cava Pellini, lasciando intatto il setto di separazione tra le due cave. Quanto ripotato si riferisce chiaramente al progetto presentato in precedenza sul quale USL aveva espresso il giudizio che viene ripotato da ARPAT.

g- Progetto coordinato gestione dei rifiuti

Si rileva peraltro che, lo stesso art. 34 del PRC, al comma 4, prescrive la redazione coordinata del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione ex D.Lgs. 117/2008.

Risposta

Si fa notare che l'obbligo del piano di gestione coordinato dei rifiuti per cave contermini riguarda cave che prevedano di accumulare detriti di estrazione in zone confinanti, che non è il caso delle due cave in oggetto. Non ha infatti alcun senso chiedere il coordinamento di tale piano quando queste sono separate da pareti rocciose, in cui a confine non è previsto di accumulare dei rifiuti di estrazione. La cava Pitone prevede un accumulo di detrito nell'area di proprietà che è separata dalla Pellini da alte pareti di roccia, oltre 20 m. È del tutto illogico vista la morfologia dei siti chiedere che venga redatto un piano di gestione dei rifiuti coordinato essendo le due cave confinanti, ma non essendo in zona pianeggiante bensì in aree separata da pareti rocciose e quindi non vi è alcuna possibilità di interazione tra le aree di accumulo dei rifiuti di estrazione delle due cave, dunque la necessità di redigere un PGRE coordinato. Sebbene il comma 4 dell'art.34 del PRC definisca come obbligatorio tale documento, la normativa non tiene conto che le due aree sebbene contermini sono separate da pareti di roccia e non vi è alcuna interazione per i rifiuti di estrazione che verranno lasciati nel sito estrattivo, che necessitino di un coordinamento delle attività. Il progetto coordinato del Piano di Gestione dei rifiuti potrà, anche se privo di ogni logica, essere redatto a seguito di prescrizione del Comune di Seravezza alle due società confinanti. Quanto previsto dal PRC si capisce che si riferisce ad aree confinanti che possono accumulare i rifiuti di estrazione in aree contermini e quindi se privo di progetto coordinato, l'accumulo potrebbe presentare situazioni di instabilità geomorfologiche e quindi portare a situazione di rischi ambientali. Nel caso specifico le due cave , pur confinando rimarranno separate da pareti di roccia e quindi senza alcun "contatto" nelle zone di accumulo dei rifiuti di estrazione.

Monitoraggio

Nel PGAMD il consulente propone di effettuare analisi delle acque del torrente Rota con cadenza annuale di Idrocarburi, pH, cloruri, solfati, Cadmio, Cromo, Ferro, Nichel, Piombo, Zinco, rame, durezza, Nitriti e Nitrati, Conducibilità, Colore ed Odore effettuando un confronto con i limiti della

tabella 3 allegato 5. Premesso che il set di parametri deve essere integrato con i solidi sospesi, si rileva che il confronto con la tabella 3 allegato 5 sarebbe pertinente solo se si trattasse di un'acqua di scarico, in caso contrario i valori di riferimento dovranno essere proposti, e validati da ARPAT, sulla base dell'obiettivo del monitoraggio.

Risposta

Il set di analisi indicati nel PGAMD è una proposta di analisi delle acque che scorrono alla sorgente la Rota e verrà integrata oltre che dall'indice dei solidi sospesi anche da i seguenti parametri chimico fisici

- Temperatura
- Ossigeno disciolto
- Conducibilità;
- BOD5
- COD
- Azoto ammoniacale
- Azoto nitrico
- Fosforo Totale

Conclusioni

Al fine di potersi esprimere è necessario che il proponente:

1. chiarisca la modalità di approvvigionamento energetico ed eventuale comunicazione relativa alla potenza termica nominale del generatore; Vedi Elaborato C pag.15.
2. fornisca gli elaborati denominati Tav. 1 AMD, Tav. 2 AMD e Tav. 3 AMD; I documenti sono allegati alla presente relazione.
3. indichi con maggior dettaglio le modalità di realizzazione, con particolare riferimento alle "interferenze" con la strada di accesso alle cave Pellini/Pellizzari, al fine di fornire evidenza che le acque meteoriche non defluiscano attraverso il sito estrattivo Pitone, né il sito estrattivo adiacente; vedi risposta a pag. 6
4. fornisca le specifiche tecniche del disoleatore di trattamento delle acque di lavorazione; vedi risposta a pag.5
5. fornisca un PGAMD aggiornato con una stima corretta delle aree (impianti, strade, deposito inerti, ecc,) e con uno schema a blocchi relativo alla gestione delle AMD che evidenzi interferenze tra acque meteoriche e acque di lavorazione (es. miscelazioni nella stessa vasca, ecc.); Si allega alla presente il PGAMD aggiornato come richiesto.
6. il progetto di ripristino, illustrato nella Tavola 13, dovrebbe chiarire: modalità di accesso fra i diversi piazzali, motivazione delle analisi di stabilità su area a valle al sito estrattivo, indicazione dei flussi delle AMD a fine coltivazione; Vedi risposta a pag.8
7. fornisca un PGRE coordinato con la cava Pellini ai sensi dell'art. 34 co. 4 del PRC; Non è necessario un PGRE coordinato, in quanto le aree in cui si utilizzano i rifiuti di estrazione sono separate dalla cava confinante da late pareti di roccia e quindi non vi è alcuna interferenza ne interazione tra i rifiuti di estrazione, costituiti da detriti non contaminati, delle due cave.

Osservazioni al VIA

Si fa presente che il SIA (Studio di Impatto Ambientale) è stato redatto dalla Dott.ssa Biol. Fregosi Alessandra che l'ho eseguito anche per la cava Pellini e la cava Pellizzari . Negli elaborati redatti dal tecnico vengono analizzati gli impatti cumulativi comprensivi di quelli prodotti dalla cava Cavone Cavette della società F.lli Sermattei che esercitano l'attività estrattiva della cava posta

più a nord. Lo Studio di impatto ambientale è stato redatto conoscendo e valutando le interferenze e gli impatti cumulativi e quindi non deve essere integrato da nuove valutazioni sulle cumulabilità degli impatti sulle matrici ambientali.

Ulteriori considerazioni

8. Per i materiali che verranno lasciati in sito si richiede, oltre alle analisi indicate, anche il test di cessione, da effettuarsi in conformità al DM 5/02/1998, allegato 3. I dati, una volta disponibili, dovranno essere inviati all'autorità competente e in copia anche a questo Dipartimento.
9. Non sono individuati nelle planimetrie del Piano di Monitoraggio (Elaborato Q) i n.2 punti di monitoraggio delle emissioni diffuse esterne alla cava ("nell'intorno del sito di cava") né i punti di monitoraggio delle acque superficiali (Torrente Serra o il più vicino Canale di Rota) a monte e valle dell'attività. I punti individuati dovranno consentire di individuare eventuali impatti determinati dall'attività estrattiva "Pitone" e garantire l'accesso in sicurezza.
10. Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque superficiali, integrare il parametro Solidi Sospesi. Inoltre non appare condivisibile la proposta di prendere a riferimento i VLE per gli scarichi in quanto si tratta di corso d'acqua per il quale l'attività non deve determinare il peggioramento dello stato di qualità ante–operam. I valori di riferimento dovranno essere proposti, e validati da ARPAT, sulla base dell'obiettivo del monitoraggio.
11. Non è chiara la misura prevista per la mitigazione dell'impatto del traffico sulla viabilità esistente. Si richiede di dettagliare i criteri per valutare il massimo numero di transiti accettabile dalla viabilità, che se superata richiede la "programmazione" dei trasporti.

Risposte

8- Si è aggiunto il test di cessione al PGRE che si allega.

9- Nella Figura 1 a pag.9 del documento "Elaborato Q", sono riportati i punti della cava Pitone di monitoraggio ante operam delle emissioni in atmosfera. Gli stessi punti saranno poi monitorati in fase operativa per verificare la variazione delle emissioni in atmosfera. Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque i due punti sono indicati nella Figura 3 a pag.14. Le coordinate dei punti di monitoraggio saranno comunicate al momento della esecuzione del monitoraggio iniziale, essendo necessario definire il punto di prelievo accessibile.

10- Per il monitoraggio delle acque superficiali si ricorrerà alla metodologia dell'Indice Biotico Esteso (IBE) ed alle valutazioni dell'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF). Per quanto riguarda i parametri chimico fisici delle acque verranno analizzate le seguenti caratteristiche :

parametri fisici:
Temperatura, Conducibilità, Colore Odore, solidi sospesi , pH (nessun valore di riferimento)

b. parametri chimici:

Idrocarburi, Cromo, Ferro (Valori limite Tabella 3 Allegato 5)
Cadmio , Piombo e Nichel (SQA tab.2/A DM 260/2010)
BOD5, COD, Azoto ammoniacale , Fosforo totale , Azoto nitrico

11- La strada di accesso e transito appartiene a tutte le aziende operanti a Trambiserra e conseguentemente sarà attuato un programma regolato dei transiti concordato tra tutte le aziende per evitare sia che i camion si incrocino e quindi siano obbligati a fare pericolose manovre, sia per consentire un transito spalmato nelle 8 ore di lavoro. Quindi il trasporto verrà programmato una volta che tutte le aziende dispongano della autorizzazione estrattiva. La società Italia High Quality srl dispone della proprietà di un terreno che si trova nella parte iniziale della viabilità e quindi potrà definire con le due società attualmente operanti le modalità ed il numero dei transiti di ciascuna

azienda. Sarà poi il comune di Seravezza a definire il numero di transiti massimi consentiti sulla viabilità asfaltata in base al quale verranno suddivisi i viaggi consentiti a ciascuna azienda. La società ha già un accordo con la F.lli Sermattei srl per l'uso dell'impianto di lavaggio delle ruote realizzato nei pressi della viabilità asfaltata.

Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale

"…In relazione all'intervento di asportazione della parte sommitale del ravaneto si prende atto di quanto riportato, in particolare, nel paragrafo 5 "Conclusioni" della "*Relazione di stabilità del ravaneto a fine attività*" a firma del Geol. Vinicio Lorenzoni, datata gennaio 2024, prodotto come integrazione e si riscontra la conformità dell'intervento al PAI vigente.

Inoltre, si segnala che la coltivazione della cava deve essere condotta senza recare aggravamento dei fenomeni di instabilità dei versanti presenti sull'area e su un suo intorno significativo, né innesco di nuovi fenomeni.

Infine, considerati gli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque (PGA) e della Direttiva 2000/60/CE, si ricorda che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli "obiettivi di qualità" individuati nel medesimo PGA. Si raccomanda in particolare di porre in atto con la massima attenzione e sollecitudine le misure di mitigazione individuate. "

Risposta

L'autorità di Bacino Distrettuale fornisce nel parere delle raccomandazioni, ma non si esprime non favorevolmente all'intervento proposto.

Parco Regionale delle Alpi Apuane

La commissione, nonostante parte della coltivazione sia prevista in sotterraneo, valuta eccessivamente ampia la coltivazione a cielo aperto, in conseguenza della quale viene distrutta una superficie boschiva di più di 6.000 mq. L'eliminazione del bosco è un intervento che pregiudica la stabilità del versante e causa un forte impatto paesaggistico visibile da più centri abitati. Inoltre l'area nella Carta della Rete Ecologica – P.I.T. è evidenziata come critica per processi di abbandono colturale e dinamiche naturali.
La commissione pertanto chiede una rimodulazione del progetto che riduca la coltivazione a cielo aperto ad un'area strettamente necessaria all'ingresso in galleria.

Risposta

L'eliminazione del bosco non pregiudica la stabilità del versante, l'affermazione non è suffragata da alcun dato tecnico che dimostri quanto asserito. Si fa notare che le attività di scavo avvengono in un contesto poco acclive e su roccia in posto e quindi lo scavo non provoca alcuna instabilità. Per quanto riguarda l'intervisibilità lo scavo avverrà nella porzione di giacimento rappresentato dal piazzale attuale e non verrà modificata l'area boscata che contorna la zona di scavo e quindi non si ha alcun aumento dell'intervisibilità, come riportato nelle tavole della relazione paesaggistica. La visibilità dai paesi di Fabiano e la Cappella non viene aumentata dall'intervento in quanto come ben rappresentato sia nelle tavole della relazione paesaggistica che nelle tavole progettuali rimane immutato lo skyline attuale non intervenendo sulle pareti di roccia a confine tra la cava Pitone e Pellini. La superficie boscata di 6.000 mq è quella indicata dal vincolo che non corrisponde a quella effettivamente coperta da bosco, in cui è compreso anche una parte di piazzale roccioso. Il vincolo è basato su foto aeree in cui le chiome degli alberi ampliano l'area boscata. La presenza del vincolo lett.g) del Codice non significa che in queste aree è vietata la coltivazione. Nell'Elaborato 8 B del PIT, al punto 12.3 Prescrizioni sono definiti gli interventi non ammessi che non hanno alcuna attinenza con l'attività estrattiva, riferendosi esclusivamente a manufatti. L'inserimento tra le aree critiche per processi di abbandono colturale e dinamiche naturali, non hanno alcuna attinenza con

quest'area che non ha mai avuto interesse colturale non essendo un'area coperta da castagneto ne dedita a uso agricolo. L'intervento non ha alcun impatto paesaggistico non essendo visibile da alcun centro abitato, visto che verso i paesi di Fabiano e La Cappella le attività sono schermate sia da un rilievo morfologico che da alberi di alto fusto e lo scavo avviene in area posta a quote più basse del rilievo morfologico.
L'area di scavo non è visibile da alcun punto del centro abitato di Seravezza e men che meno dal Palazzo Mediceo, da cui non sono visibile neppure le altre cave di Trambiserra. Le motivazioni riportate dal Parco denotano la mancanza di conoscenza del luogo e dell'intervento che viene valutato non tenendo conto del contesto reale in cui è inserito. La mancanza di impatti paesaggistici è inoltre avvallata dal parere favorevole della commissione paesaggistica delle Unione dei Comuni della Versilia che ha dato parere favorevole all'intervento.

Soprintendenza

Nella relazione si legge : Dalla *Figura 2. Localizzazione della cava pitone rispetto al confinante bacino estrattivo e la contrapposta cava Cappella bardiglio, in fase di rinaturalizzazione. Sono evidenti le proporzioni della cava con le attigue parti in escavazione*, rapporto utile appunto per evidenziare l'effetto della cumulabilità degli effetti visivi impattanti, visibili dal palazzo Mediceo e dai paesi di fronte: Fabiano e Giustanana .

L'area della cava Pitone era già attiva in passato e la nuova coltivazione ricalca a cielo aperto quella di vecchio impianto, con estensione in galleria . Nell'area non si ritrovano insediamenti antropici, infatti *la* cava è stata attiva fino all'anno 1982 e ovviamente a distanza di 42 anni, oggi è rinaturalizzata, come si acclara dalla docmentazione fotografica del sopralluogo del 22/05/2019

Il progetto anche se ridimensionato rispetto al precedente prevede comunque il risbasso del piazzale per l' accesso in galleria e un notevole taglio del bosco perciò se lo si attuasse il contesto paesaggistico verrebbe stravolto

con un aumento dell'alterazione percettiva del paesaggio con modificazioni nella morfologia, e della compagine vegetale in un luogo integro; con conseguenti modificazioni dell'assetto percettivo, scenico/panoramico e della funzionalità ecologica nonché sul complessivo assetto paesaggistico con la perdita e deturpazione di risorse naturali; creando un aggravio delle criticità paesaggistiche dovute già alle cave viciniore .

Altresì nel PIT-PPR si rinviene quanto segue. Nell'allegato 8B -Disciplina beni paesaggistici.
Articolo 12 *I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)* - 12.1-obiettivi -b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali - e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi.

12.2. Direttive b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali. - 3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed estetico-percettivi; - 7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: - dei castagneti da frutto; . -

12.3. Prescrizioni - a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici -

Articolo 11 *I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)* 11.3. Prescrizioni : a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse: 5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano; b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi: 1 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed ecosistemici con l'area protetta; e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi;

Pertanto gli interventi ipotizzati nel progetto di coltivazione per la attivazione della cava Pitone altererebbero lo stato dei luoghi e arrecherebbero pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione determinando una compromissione dell'area protetta in un luogo tutelato dal PIT che indica il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi.

Sotto l'aspetto Paesaggistico non ci sono modifiche che si potrebbero apportare al progetto proposto per un riscontro favorevole.

Questa Soprintendenza, esprime PARERE CONTRARIO VINCOLANTE, ai sensi dell'art. 146 del *Codice*, in quanto si ritiene che l'intervento proposto, per localizzazione, dimensioni, caratteristiche morfologiche e vegetazionali, non sia compatibile paesaggisticamente con il contesto d'inserimento e che, in considerazione del rilevante impatto, la realizzazione del progetto andrebbe a modificare irreversibilmente lo stato dei luoghi e comporterebbe una sostanziale alterazione dei valori paesaggistici costituenti la ragion d'essere del provvedimento di tutela. Pertanto esprime **parere negativo** il progetto di coltivazione della **CAVA PITONE Proposta 2024,** progetto proposto che prevede il taglio del bosco e la trasformazione morfologica del sito in un sito rinaturalizzato.

Risposta
In primo luogo si fa notare che l'area della cava Pitone non rientra tra le aree tutelate di cui all'articoli 11- I parchi e le riserve nazionali o regionali, il riferimento a tale articolo dell' Elaborato 8 B del PIT è inappropriato come espresso nella sentenza, passata in giudicato del Consiglio di Stato del agosto 2021 le ACC del Parco Regionale delle Alpi Apuane sono aree esterne al Parco, tant'è che in queste è possibile l'attività estrattiva. Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza " *le Aree Contigue di Cava" non sono funditus parte del Parco stesso, pur se geograficamente collocate entro il relativo perimetro (analogamente, per vero, è previsto per i centri urbani insistenti all'interno del perimetro del Parco): la l.r. n. 65 del 1997, con cui a suo tempo fu istituito l'Ente Parco, ha infatti escluso le "Aree Contigue di Cava" dall'area naturale protetta".* L'area non è quindi soggetta al all'art,142 del D.lgs.42/004 lett.f) comma 1.

Per quanto specificatamente all'area di Trambiserra questa non è neppure una Area Contigua di Cava bensì un'area estrattiva PRAE, infatti in nessuna legge regionale queste aree sono state equiparate ad ACC e quindi soggette a rilascio di autorizzazione paesaggistica, quindi la Soprintendenza esprime un **parere contrario vincolante** su di un intervento che esula dal contesto del D.lgs.42/2004.

La tipologia di intervento richiede la Valutazione di Impatto Ambientale o la non assoggettabilità ad essa e pertanto la legittimità dell'azienda di richiedere il rilascio del PAUR, ciò non significa che sia obbligatorio anche il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, quanto la valutazione della sua compatibilità paesaggistica.

La Soprintendenza sostiene inoltre che l'intervento e la sua cumulabilità siano visibile dal palazzo Mediceo, ma questo non è vero, in quanto da tale sito, facilmente visibile con Google street , le cave di Trambiserra non sono visibili da tale luogo. In particolare la cava Pitone non è visibile da nessun centro urbano, ma non è visibile neppure dai centri urbani di Fabiano e la Cappella, come ben visibile nella Tav. 7 della relazione paesaggistica, vedi dettaglio successivo, dove la cava Pitone non risulta visibile dall'abitato de La Cappella, essendo mascherata da un rilievo morfologico boscato.

Fig. 3 - Estratto da Tav.paes.07

L'Elaborato 8B del PIT art. 12.3 non consente interventi di trasformazione permanenti, ma questo non è il caso della cava Pitone. La Soprintendenza non considera affatto il progetto di ripristino proposto che è parte integrante dello stesso e non un corollario tant'è che la società è obbligata per legge a rilasciare al Comune competente una fidejussione che copre il valore degli interventi di ripristino.

L'intervento proposto non arreca pregiudizio ai valori paesaggistici, non essendo visibile e essendo possibile il recupero forestale dell'area a fine attività. Va inoltre precisato che l'area boscata della cava Pitone è costituita da specie arboree di nessun pregio naturalistico e quindi come definito nello Studio di Impatto Ambientale, l'intervento non porterebbe ad una perdita di habitat di pregio.

Per quanto riguarda gli effetti cumulativi citati dalla Soprintendenza come elemento di giudizio di rilievo, si rimanda alla Relazione paesaggistica redatta da Arch. Masini, da cui risulta, data la presenza di un rilievo morfologico, che separa la cava Pitone dalle altre cave di Trambiserra non si ha alcun effetto cumulativo degli interventi.

Distinti saluti

In fede

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
DOTT. GEOL. VINICIO LORENZONI N° 1534
SEZ. A